



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: Art. 42 bis del Codice Civile “Trasformazione, fusione e scissione” - L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 - Art. 6 “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto”. Trasformazione della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Chieti”, con sede legale in Chieti, in Fondazione Anffas Chieti “Rosa Blu” Onlus - C.F. 93031700698.

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO, in particolare, l’articolo 42-bis del Codice Civile “Trasformazione, fusione e scissione” - articolo inserito dall’art. 98, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

VISTO, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito regionale;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991” - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il registro regionale delle persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

PRESO ATTO che l’“Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Chieti” risulta già riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R. n. 47 del 12.06.2009 ed iscritta, in pari data, al Registro regionale delle persone giuridiche private con il n.49;

RILEVATO che il Presidente e Legale rappresentante della prefata Associazione ha presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2005, con note acquisite ai protocolli nn. RA/446052/20 del 15.12.2020 e RA/451267/20 del 18.12.2020, documentata istanza di approvazione di modifiche statutarie, approvate in data 29.10.2020, con atto pubblico a rogito del Dott. Giovanni De Matteis, Notaio in Chieti, rep. n. 73852 racc. n. 38654;

PRESO ATTO che con nota protocollo n. RA/15554/21 del 18.01.2021 è stato avviato il relativo procedimento, a cui ha fatto seguito la riunione della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2005, svoltasi in data 1.04.2021, i cui esiti sono stati formalizzati in apposito verbale, disponendo, tra l'altro, l'interruzione dei termini procedurali al fine di acquisire, per completezza istruttoria, i pareri non ancora espressi;

DATO ATTO che al protocollo n. RA/190662 del 6.05.2021, è stata acquisita una nuova istanza di modifiche statutarie, datata 3.05.2021, corredata della complessiva documentazione finalizzata allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.13/2005, formalizzata dal Presidente della Fondazione ANFFAS CHIETI ROSA BLU Onlus, con sede in Chieti, C.F. 93031700698, costituita a seguito di trasformazione, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile, della su citata "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Chieti, con atto a rogito del Dott. Giovanni De Matteis, Notaio in Chieti, in data 23.03.2021, rep. n.74292, racc. n. 39041, al quale risulta, tra l'altro, allegato, rubricato sotto la lettera "E", lo Statuto della Fondazione *de qua*;

RILEVATA, quindi, la completezza formale della documentazione prodotta, è stato comunicato alla Fondazione ANFFAS CHIETI ROSA BLU Onlus, con nota protocollo n. RA/242423/21 del 09.06.2021, l'avvio di un nuovo procedimento, preannunciando, contestualmente, un provvedimento di archiviazione dell'istanza iniziale, avendo rilevato che la stessa potesse intendersi superata dalla successiva istanza della Fondazione ANFFAS CHIETI ROSA BLU Onlus ed assegnando alla predetta Fondazione un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

EVIDENZIATO che, non essendo pervenute osservazioni da parte della Fondazione nei termini assegnati, con Determinazione Dirigenziale DPA003/5 in data 24.06.2021, è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di modifiche statutarie presentata dall'"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Chieti",

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, si sono realizzati per il tramite di due riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi in data 28 settembre 2021 e 17 marzo 2022 (convocate rispettivamente con note prot. nn. RA/377686/21 del 23.09.2021 e RA/99760/22 del 14.03.2022), i cui esiti sono stati formalizzati in appositi verbali;

RILEVATO che le Strutture regionali coinvolte nel procedimento sono state il Dipartimento "Lavoro – Sociale" - Servizio "Programmazione sociale" - Ufficio "Terzo Settore" e Servizio "Istruzione - Formazione – Università", il Dipartimento "Risorse" - Servizio "Bilancio - Ragioneria", ed il Dipartimento "Sviluppo Economico – Turismo" - Servizio "Beni e Attività Culturali";

VISTE:

- la nota protocollo n. RA/381716/DPG022 in data 28.09.2021, con cui, il Dipartimento "Lavoro - Sociale" - Servizio "Programmazione sociale" - "Ufficio Terzo Settore", ha espresso il proprio nulla osta, per quanto di competenza;
- la nota protocollo n. RA/90686 in data 08.03.2022 con cui, il Dipartimento "Risorse" - Servizio "Bilancio - Ragioneria", ha espresso il proprio parere favorevole;

RILEVATO che non vi è stato riscontro da parte del Dipartimento "Lavoro- Sociale" - Servizio "Istruzione - Formazione – Università" e da parte del Dipartimento "Sviluppo Economico – Turismo" - Servizio "Beni e Attività Culturali", e si procede, quindi, con l'istituto del silenzio-

assenso, come previsto nell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 13/2005, ed esplicitato con nota prot. n. RA/99760/22 del 14.03.2022;

RILEVATO, altresì, che in data successiva allo svolgimento della I^a riunione della Conferenza dei servizi del 28.09.2021, è stata individuata, in forza del D.D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 561 del 26 ottobre 2021 (ex art. 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106), la data del 24 novembre 2021, quale termine a decorrere dal quale gli Enti possono presentare le istanze di iscrizione in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si è ritenuta, pertanto, necessaria una interlocuzione con il Servizio "Programmazione sociale" - "Ufficio Terzo Settore", competente in materia di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al fine di definire gli *itinerari* procedurali rispetto agli Enti per i quali sia pendente un procedimento ex L.R. 13/2005, già dotati di personalità giuridica;

CONSIDERATO che, con mail del 2.08.2022, in atti, il prefato Servizio "Programmazione sociale", ha fornito indicazioni in merito alla richiesta di competenze esercitate dal Servizio medesimo;

RICHIAMATA la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che al punto 9. "Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021, in possesso della personalità giuridica", specifica, tra l'altro, che: *"Diversamente è a dirsi per quanto concerne le modifiche statutarie formalizzate prima della data di operatività del RUNTS: in questo caso, infatti, esse, soggiacendo alle regole del D.P.R. n. 361/2000, dovevano essere trasmesse al competente ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R., ai fini della prescritta approvazione. Sul punto si richiama la circolare n. 13/2019, nella quale si evidenziava che nell'esplicazione della potestà approvativa rimaneva estraneo alle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 il sindacato sulla conformità dello statuto al Codice essendo attribuito all'ufficio del RUNTS"*;

VISTO, altresì, il parere reso con nota prot. n. RA/491620/22 del 17.11.2022 dal Servizio "Legislativo e Normativa Europea" - Ufficio "Legislativo e Societario", richiesto con nota prot. n. RA/473743/22 del 3.11.2022, rispetto alla trasformazione delle Associazioni riconosciute in Fondazioni, alla luce del disposto dell'articolo 42 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 117/2017;

TENUTO CONTO che con il predetto parere si chiarisce, tra l'altro, che *"la trasformazione di cui all'articolo 42-bis c.c. è disciplinato dalla legge alla stregua di una modificazione statutaria e ne segue il relativo procedimento deliberativo"* e che *"il richiamo all'art. 2498 c.c., operato dall'art. 42-bis, fa sì che l'operazione integri una mera modificazione dell'ente trasformando e non il suo scioglimento mediante devoluzione del suo patrimonio all'ente risultante dalla trasformazione venendosi in tal modo a sostanziare una continuità patrimoniale tra l'ente di partenza e quello di destinazione"*;

RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. RA/22026/23 del 20.01.2023 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale" ha richiesto, alla luce delle competenze attribuite alla Regione dalla vigente normativa, copia autentica dello Statuto dal quale risulti, tra l'altro, che le finalità della Fondazione *de qua* si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

PRESO ATTO che, al prot. n. RA/73064/23 del 21.02.2023, è stato acquisito lo Statuto della Fondazione ANFFAS CHIETI ROSA BLU Onlus allegato, sotto la lettera "A", all'atto a rogito del Dott. Giovanni De Matteis, Notaio in Chieti, in data 10.02.2023, rep. n.76748, racc. n. 41097, con cui è stato modificato il terz'ultimo paragrafo dell'articolo 5 del previgente Statuto nei termini che seguono *"Le attività della Fondazione dovranno essere effettuate esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo"*, restando invariato il resto dell'articolo medesimo e del previgente Statuto;

RILEVATO che:

- in data 10.03.2023, la Fondazione ha trasmesso a mezzo mail, su richiesta del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, copia integrale dello Statuto, essendo quello precedentemente inviato privo di alcune pagine;
- il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, in pari data, ha chiesto chiarimenti in merito all’assenza, nello Statuto da ultimo ricevuto, dell’art. 23;
- in data 13.03.2023 la Fondazione ha riscontrato la prefata richiesta di chiarimenti, segnalando come l’assenza dell’art. 23 nello Statuto fosse dovuta ad un mero refuso e preannunciando la disponibilità alla stipula di un nuovo atto, qualora ritenuto necessario;
- in data 14.03.2023 il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha condiviso con la Fondazione la necessità di stipulare un nuovo atto;

VISTA la nota prot. n. RA/154817/23 del 6.04.2023 con cui il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha comunicato alla Fondazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., che il mancato invio dello Statuto completo è motivo per l’adozione di un provvedimento negativo rispetto al procedimento di che trattasi, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per l’invio di quanto richiesto;

VISTA la nota, in atti al prot. n. RA/157078/23 del 7.04.2023, con cui la Fondazione ha comunicato che si sta “[...] provvedendo a fare tutte le modifiche necessarie allo statuto; siamo in contatto con il notaio per la stipula del nuovo atto e non appena tutto si sarà concluso invieremo lo Statuto completo”;

PRESO ATTO che al prot. n. RA/245001/23 del 7.06.2023, è stato acquisito il nuovo Statuto della Fondazione Anffas Chieti “Rosa Blu” Onlus allegato, sotto la lettera “A”, all’atto a rogito del Dott. Giovanni De Matteis, Notaio in Chieti, in data 29.05.2023, rep. n.77120, racc. n. 41406;

DATO ATTO che, all’articolo 1 del prefato Statuto, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, è previsto che *“Alla denominazione la Fondazione aggiunge, l’acronimo Onlus fino alla permanenza della stessa nella disciplina onlus, conformemente all’art. 23 del presente statuto. In seguito all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione non utilizzerà più l’acronimo Onlus e sarà tenuta ad inserire il nuovo acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi.”*;

VALUTATO che, per la tipologia e consistenza delle modifiche introdotte allo Statuto, non si rende necessaria l’ulteriore sottoposizione ai Dipartimenti anzi cennati per una nuova espressione di parere, essendo utili e sufficienti quelli già in atti e anzi richiamati;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Fondazione *de qua*, senza scopo di lucro, contemplano attività che rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77. La Fondazione ha, inoltre, sede legale nel territorio regionale, opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale e svolge attività che si esauriscono nell’ambito del territorio regionale;

RILEVATO che la Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità quelle con disabilità intellettiva e del neurosviluppo;

RITENUTO, pertanto, concluso l’iter istruttorio necessario alla definizione del procedimento de quo;

ACCERTATO che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche statutarie a seguito di trasformazione. Segnatamente, la Fondazione *de qua*, senza scopo di lucro, ha sede legale nel territorio regionale, opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le relative finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, comprensivo dei relativi allegati in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.”* e della Circolare del Servizio Autonomo *“Controlli e Anticorruzione”* protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio *“Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”* e il Direttore della *“Direzione generale della Regione”* hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1. di prendere atto** della costituzione della Fondazione Anffas Chieti *“Rosa Blu”* Onlus, con sede in Chieti, C.F. 93031700698, a seguito di trasformazione, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile, dell' *“Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Chieti, come dettagliato in premessa;*
- 2. di approvare**, ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/2005, le modifiche statutarie, apportate al previgente Statuto, con Verbale di Assemblea Straordinaria della Fondazione *de qua*, in data in data 29.05.2023, a rogito del Dott. Giovanni De Matteis, Notaio in Chieti, rep. n.77120, racc. n. 41406, a cui risulta allegato sotto la lettera *“A”* il vigente Statuto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di iscrivere**, per l'effetto, dette modifiche statutarie nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;
- 4. di dare atto**, ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato Statuto, che *“Alla denominazione la Fondazione aggiunge, l'acronimo Onlus fino alla permanenza della stessa nella disciplina onlus, conformemente all'art. 23 del presente statuto. In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione non utilizzerà più l'acronimo Onlus e sarà tenuta ad inserire il nuovo acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi.”.*

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza*

*Il Direttore della Direzione generale
della Regione
Arch. Antonio Sorgi*

***IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio***